

COMUNE DI RIVERGARO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60
DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL
COMUNE DI RIVERGARO (PC) DAL 07/01/2021 AL 30/06/2023

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 2 – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E LUOGO DI ESECUZIONE	3
ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
ART. 6- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	6
ART. 7 - DEFINIZIONE DEL PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI	6
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 9 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO	9
ART. 10 – CORRISPETTIVO.....	9
ART. 10 BIS – ULTERIORI VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN PENDENZA DELL'EMERGENZA LEGATA AL CD. CORONAVIRUS	10
ART. 11 – REVISIONE PREZZI	11
ART. 12 – ONERI PER LA SICUREZZA	11
ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	11
ART. 14 – TRASPARENZA.....	11
ART. 15 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.....	12
ART. 16 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	12
ART. 17 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.....	13
ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA.....	14
ART 19 – CLAUSOLA SOCIALE.....	16
ART. 20- OBBLIGHI DEL COMUNE	16
ART. 21 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DELLA DITTA.....	17
ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	17
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	17
ART. 24 – PENALI	17
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA	19
ART. 26 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	19
ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE.....	20
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 29 – RECESSO.....	22
ART. 30 - CONTROVERSIE	22
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI.....	22

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento a terzi della progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico con assistenza del Comune di Rivergaro (di seguito, anche solo, "il Comune"):

- A. **trasporto scolastico ordinario (casa-scuola/scuola-casa) della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado** facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro. Per trasporto scolastico ordinario si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Rivergaro conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;
- B. **servizio saltuario di trasporto scolari per uscite a scopo educativo didattico**, predisposto in base alle richieste dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro;
- C. **trasporto dall'uscita dalla Scuola Primaria di Niviano alla sede del Centro Educativo a Rivergaro** degli utenti frequentanti i Centri gestiti dai servizi sociali del Comune di Rivergaro.

Per lo svolgimento del servizio viene richiesto l'utilizzo di n. 2 scuolabus (uno da 32+1+1 posti a sedere e l'altro da 20+1+1 posti a sedere), n. 2 autisti e n. 2 accompagnatori, oltre a n. 1 scuolabus sostitutivo da fornire in caso di guasti ad un mezzo ordinario.

I Km annuali presunti per il trasporto scolastico (ricomprensivo dei servizi indicati alle precedenti lettere A. e C.) sono pari a circa KM 34.000 casa-scuola-casa.

Si precisa che, durante il periodo di emergenza COVID-19, sarà facoltà del Comune richiedere l'attivazione di una linea di trasporto ulteriore a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, da effettuarsi con uno dei n. 2 scuolabus a disposizione; tale servizio aggiuntivo (stimato in 43 KM al giorno) verrà retribuito mensilmente sulla base del numero di KM effettuati nel mese di riferimento e del costo a KM a base d'asta (al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario), secondo quanto precisato nel riquadro di cui al successivo art. 4.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente articolo viene reso in regime di appalto come definito dall'art. 1655 del Codice civile. L'operatore aggiudicatario (di seguito, anche solo, "la Ditta" o "l'Aggiudicatario") assume pertanto il rischio di impresa per l'esatta e completa esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E LUOGO DI ESECUZIONE

La data di inizio dell'appalto è fissata dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio redatto dal Comune (indicativamente il 07.01.2021) e la data di scadenza è fissata al 30.06.2023, ferme restando le sospensioni previste dal calendario scolastico, approvato dalla Regione Emilia Romagna e declinato dall'Istituto Comprensivo di Rivergaro.

L'Aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione anticipata dell'appalto, su richiesta del Comune, anche nelle more della formale stipula del contratto.

Si precisa che, a causa delle norme di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, è fatto salvo lo slittamento del termine di decorrenza derivante da provvedimenti statali o regionali che posticipino l'inizio dell'attività scolastica. Si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 10-bis.

Alla scadenza, il Comune si riserva la facoltà di prevedere una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, "Codice") agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento per l'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi (dunque dall'inizio dell'A.S. 2023/2024 al termine del mese di dicembre 2023).

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

In considerazione dell'emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19, il presente appalto contempla due differenti basi d'asta determinate sul costo al KM, le quali sono da intendersi omnicomprensive di tutti i costi dell'Aggiudicatario per l'esecuzione del servizio.

La prima base d'asta è correlata al perdurare dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 dal Consiglio dei Ministri) e sarà applicabile fino ad insindacabile diversa indicazione del Comune, tenuto conto del perdurare dell'attuale emergenza epidemiologica e delle indicazioni dei competenti organi sanitari e statali.

La seconda base d'asta, invece, è correlata ad una situazione post-emergenziale, applicabile a far data dalla comunicazione del Comune di cui al comma precedente.

Ai fini di determinare il valore stimato dell'appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice, si è preso in considerazione (in via presuntiva) il seguente scenario:

- (i) per il periodo dal 07.01.2021 al 30.06.2021, il costo al KM legato allo stato di emergenza da COVID-19;
- (ii) per il restante periodo dell'appalto (AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023, oltre che per il periodo dell'opzione di proroga tecnica di 4 mesi), il costo a KM legato alla situazione post-emergenziale.

IPOSTESI CORRELATA ALL'EMERGENZA COVID-19 (dal 07.01.2021 al 30.06.2021):

TRASPORTO CASA SCUOLA CASA (COMPRESIVO DEI SERVIZI DI CUI ALLE LETTERE A. e C. DELL'ART. 1)	
Numero settimane per il periodo considerato (2° sett. di gennaio – 1° settimana di giugno)	18
Numero settimane per il periodo considerato (2° sett. di gennaio – 4° settimana di giugno) scuola INFANZIA	21
<i>Km complessivi stimati per il periodo considerato (comprensivi della linea di trasporto ulteriore a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, di cui all'art. 1, ultimo comma)</i>	24.915
Costo al Km a base d'asta	€ 3,20
Costo ipotizzato per il periodo considerato	€ 79.728,00

IPOSTESI CORRELATA ALLA SITUAZIONE POST COVID-19 (AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023 ed opzione di proroga tecnica di 4 mesi):

TRASPORTO CASA SCUOLA CASA (COMPRESIVO DEI SERVIZI DI CUI ALLE LETTERE A. e C. DELL'ART. 1)	
Su base annuale (A.S.)	
Numero settimane annuali (3° sett. di settembre – 1° settimana di giugno)	33
Numero settimane annuali (3° sett. di settembre – 4° settimana di giugno) scuola infanzia	36
<i>Km complessivi stimati per A.S.</i>	34.000
Costo al Km	€ 2,85
Costo ipotizzato per A.S.	€ 96.900
Opzione di proroga tecnica (da settembre 2023 a dicembre 2023)	

Numero settimane dalla terza di settembre – 3° settimana di dicembre)	14
Km complessivi stimati per il periodo considerato	10.200
Costo al Km	€ 2,85
Costo ipotizzato per il periodo considerato	€ 29.070,00

Il valore complessivo stimato dell'appalto per la sua intera durata è dunque pari ad € 302.598,00 (oltre IVA), di cui € 29.070,00 (oltre IVA) riferiti all'opzione di proroga tecnica.

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE:

Il valore di cui sopra, al pari dei valori indicati nelle tabelle soprastanti, non costituiscono alcun vincolo per il Comune.

Per l'erogazione dei servizi di cui alle lettere A. e C. dell'art. 1, il corrispettivo dell'appalto verrà infatti determinato su base mensile previa presentazione al Comune, da parte dell'Aggiudicatario, di fattura riportante il numero di KM complessivi effettivamente percorsi nel mese di riferimento, a cui verrà applicato il costo al KM a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di offerta, pari a: **(i) € 3,20** (oltre IVA) (al netto del ribasso) qualora il Comune abbia richiesto, per il mese in esame, il protocollo legato al COVID-19; **(ii) € 2,85** (oltre IVA) (al netto del ribasso) qualora il Comune abbia richiesto, per il mese in esame, l'erogazione del servizio in situazione post COVID-19.

Per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera B. dell'art. 1 (per i quali è richiesta la sola messa a disposizione di scuolabus ed autista), il corrispettivo (da fatturare su base mensile) spettante all'Aggiudicatario sarà determinato dal numero di chilometri dei trasporti extrascolastici richiesti dal Comune nel mese di riferimento, a cui applicare il seguente costo al KM: **€ 2,85** (oltre IVA) (al netto del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara).

Partecipando alla gara, i concorrenti hanno espressamente accettato le condizioni contenute nel presente riquadro.

In considerazione della durata del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo): numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

Pertanto, i dati, relativi alla percorrenza e al valore stimato dell'appalto, riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, applicando le condizioni di pagamento e fatturazione indicate nel riquadro di cui sopra e senza che ciò possa dare adito a richiesta dell'Aggiudicatario di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui, nel corso della durata dell'appalto, su scelta del Comune si renda necessario diminuire il numero di accompagnatori presenti sugli scuolabus, il prezzo corrisposto ogni mese dal Comune all'Aggiudicatario verrà determinato come di seguito:

costo mensile del servizio calcolato come indicato nel riquadro soprastante – (costo lordo dell'accompagnatore dichiarato dalla ditta in sede di gara per A.S. ÷ 10 mesi)

ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza alle seguenti disposizioni:

- presente Capitolato speciale d'appalto (di seguito "Capitolato");

- Contratto di servizio, che verrà redatto fra il Comune e la Ditta riprendendo il contenuto del presente Capitolato e quanto offerto dalla Ditta medesima in sede di gara;
- offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta in sede di gara;
- norme di legge e regolamenti vigenti in materia e norme che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale; in particolare si fa riferimento a quanto previsto in materia di trasporti di minori dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e leggi complementari, dalle disposizioni di cui al D.M. 18/04/1977 (“Caratteristiche costruttive degli autobus”) e s.m.i., dal D.M. Trasporti e Navigazione 31/01/1997 (recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”) e s.m.i., dalla Circolare 14 aprile 1997, n. 248, dal D.M. 20/12/91 n. 448 (“Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea”) e s.m.i.;
- norme del D.Lgs. 50/2016 in quanto applicabili;
- norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara.

ART. 6- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12/6/1990, n. 146, recante “*Norme dell’esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*”. La Ditta si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione al Comune con congruo preavviso, come da successivo art. 15, al fine di consentire l’informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta per l’esecuzione del servizio, anche attraverso l’affidamento ad altro operatore economico, con rivalsa delle spese a carico della Ditta medesima, salvo l’applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente al Comune l’interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese, un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e con personale idoneo al servizio.

ART. 7 - DEFINIZIONE DEL PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Il Comune si impegna a definire e a comunicare all’Aggiudicatario l’elenco degli iscritti al servizio e, sulla base di tali dati, l’Aggiudicatario s’impegna a individuare il “Piano dei Trasporti Scolastici”, vale a dire il documento che disciplinerà l’organizzazione del servizio di trasporto per l’intero anno scolastico di riferimento.

Compete all’Aggiudicatario la progettazione annuale dei percorsi, la fornitura di mezzi, autisti ed accompagnatori, il raccordo e la relazione con il Comune ed occasionalmente, qualora si renda indispensabile per consentire l’operatività quotidiana, con le scuole destinatarie degli interventi, la definizione e messa in atto di tutti gli aspetti operativi ed organizzativi necessari per la realizzazione del servizio (ad es. la gestione del proprio personale, l’individuazione di soluzioni organizzative per la risoluzione di criticità inerenti i servizi gestiti, ecc.), fermo restando che l’Aggiudicatario dovrà adattare i diversi percorsi a tutte le modifiche che dovessero eventualmente intervenire durante il periodo di vigenza contrattuale nell’organizzazione delle scuole destinatarie dell’intervento (ad es. modifica degli orari scolastici) e ferma restando la facoltà del Comune di richiedere comunque le modifiche ritenute utili per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento del servizio, anche in corso di anno scolastico.

Il documento che riassume tale situazione è il “Piano dei Trasporti Scolastici”, redatto per disciplinare in modo preciso il servizio e per comunicare con le famiglie iscritte, il quale sarà articolato nei seguenti punti:

1. programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario inteso come trasporto casa-scuola-casa, di cui all’art. 1, lett. A.;
2. programmazione del servizio ordinario di trasporto dall’uscita dalla Scuola Primaria di Niviano alla sede del Centro Educativo a Rivergaro degli utenti frequentanti i Centri gestiti dai servizi sociali del Comune di Rivergaro, di cui all’art. 1, lett. B.

In particolare, nel “Piano dei Trasporti Scolastici” viene programmato il servizio in base alle seguenti regole:

- Il Comune raccoglie ogni anno le iscrizioni provenienti delle diverse scuole e le suddivide tra “andata”, “ritorno” e “andata e ritorno”. Il servizio verrà utilizzato solamente dagli utenti residenti nel territorio comunale. Il Comune potrà decidere, anche in corso d’anno, l’inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;
- Il Comune entro l’inizio dell’anno scolastico trasmette gli iscritti alla Scuola e all’Aggiudicatario;
- l’Aggiudicatario individua autisti ed accompagnatori idonei, mezzi omologati e decide i percorsi, puntando al percorso più efficiente e li comunica al Comune con indicati gli orari, le fermate e l’utenza assegnata. I suddetti percorsi scolastici verranno comunicati alle famiglie iscritte a cura dell’aggiudicatario e dovranno prevedere:
 - orario di partenza;
 - successione delle fermate;
 - orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;
 - nome e recapito cellulare dell’autista e degli accompagnatori e relativi documenti di identità;
 - al Comune dovranno pervenire inoltre tutti i dati relativi al mezzo ed all’autista.

I servizi di emergenza ovvero quelli in sostituzione di pullman comunali saranno comunicati dall’Aggiudicatario al Comune, non appena si renderanno necessari.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, anche nel corso dell’anno scolastico, in caso di sopravvenute e motivate esigenze dell’utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell’attività scolastica, di modificare il Piano dei Trasporti Scolastici, in collaborazione con la Ditta. Questo, pertanto, potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario.

In particolare, stante la particolarità del servizio, la cui organizzazione dipende dal numero degli utenti e dalle esigenze scolastiche, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, anche successivamente alla stipula del contratto, di apportare una diminuzione o un aumento delle percorrenze chilometriche.

L’Aggiudicatario, a seguito della comunicazione da parte del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari, dovrà provvedere a soddisfare tali richieste adeguando la propria organizzazione.

Come indicato nel riquadro di cui al precedente art. 4, il corrispettivo dell’appalto verrà determinato su base mensile previa presentazione al Comune, da parte dell’Aggiudicatario, di fattura riportante il numero di KM complessivi effettivamente percorsi nel mese di riferimento, a cui verrà applicato il costo al KM a base di gara al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che, nel conteggio dei KM da indicare nella fattura mensile, non sono da calcolarsi le percorrenze di trasferimento dalla rimessa/luogo di deposito degli scuolabus all’inizio del percorso e, viceversa, dal punto finale del percorso alla rimessa/luogo di deposito degli scuolabus. Pertanto si calolerà il chilometraggio dalla fermata più lontana sino alla scuola e dalla scuola sino all’ultima fermata.

In allegato alla fattura mensile, la Ditta deve presentare al Comune un resoconto con il conteggio esatto dei KM percorsi nel mese considerato in fattura.

Il Comune potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi.

Il servizio deve essere fornito agli utenti seguendo gli orari di prelievo e di riconsegna, previsti nel Piano dei Trasporti Scolastici.

Il Piano dei Trasporti Scolastici potrà prevedere la percorrenza di strade vicinali e private a condizione che le stesse siano percorribili e che sia esclusa la possibilità di danni a mezzi ed alle persone trasportate.

Il Piano dei Trasporti Scolastici di ogni anno deve obbligatoriamente essere comunicato dalla Ditta alle Famiglie iscritte entro l'inizio del servizio e di ogni anno scolastico con e-mail e, qualora durante l'anno scolastico vengano inserite significative modifiche, si provvederà a darne opportuna comunicazione agli utenti iscritti al percorso.

La Ditta si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza del servizio di trasporto.

In caso di ritardi superiori a 10 minuti la Ditta dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

L'Aggiudicatario è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante il servizio.

L'Aggiudicatario potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti più funzionali al servizio. Il Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento, l'Aggiudicatario non potrà modificare orari e percorsi del servizio e non potrà applicare ogni altra variazione in merito all'utilizzo dei mezzi, degli autisti e degli accompagnatori stabilita all'inizio dell'anno scolastico nel momento della stesura del Piano dei Trasporti Scolastici.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'avvio del servizio e fino a conclusione dell'A.S. 2020/2021, in linea generale si ipotizza l'applicazione del Piano dei Trasporti Scolastici descritto nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, con la precisazione che i dati in esso riportati hanno valore indicativo, pur costituendo il riferimento per l'attuale organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

A partire dal secondo A.S. 2021/2022 in cui sarà vigente il contratto, l'organizzazione di cui al presente paragrafo è interamente a carico dell'Aggiudicatario.

Poiché nel calcolo della base d'asta è stata conteggiata l'elaborazione di tre piani del trasporto scolastico e, considerato che il piano per l'A.S. 2020/2021 in corso tale piano viene sostanzialmente fornito alla Ditta dal Comune, la Ditta dovrà assolvere al suo obbligo alla fine del contratto (quindi, considerata la scadenza contrattuale del 30/06/2023, la Ditta dovrà consegnare al Comune, entro la prima settimana di luglio 2023, il Piano dei Trasporti Scolastici per l'A.S. 2023/2024).

Nel definire il Piano dei Trasporti Scolastici la Ditta, oltre a quanto sopra indicato, dovrà curare che:

- gli alunni della scuola primaria non arrivino a scuola più di 10 minuti prima del suono della prima campanella. Potrebbero essere ammesse delle deroghe in situazioni particolari (ad esempio, in alcuni percorsi mattutini in cui si caricano insieme alunni delle scuole primarie ed alunni delle scuole secondarie di primo grado), prevedendo più scarichi successivi presso la medesima sede scolastica;
- gli alunni della scuola secondaria di primo grado non arrivino a scuola più di 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- al termine delle lezioni gli alunni non sostino presso la sede scolastica in attesa del mezzo;
- per ciascun percorso gli alunni non permangano sul mezzo più di 45 minuti, salvo laddove strettamente necessario in base alle esigenze del servizio.

Per l'espletamento del servizio la Ditta provvederà con proprio personale e mezzo.

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti, e nella loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza;
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e nell'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti;
- nel trasporto dall'uscita dalla Scuola Primaria di Niviano alla sede del Centro Educativo a Rivergaro degli utenti frequentanti i Centri gestiti dai servizi sociali del Comune di Rivergaro.
- nel servizio saltuario di trasporto scolari per uscite a scopo educativo didattico, predisposto in base alle richieste dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune o dal genitore.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È vietato il trasporto di utenti in piedi.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Rivergaro"

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause imprevedibili ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo, si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'Aggiudicatario è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

L'Aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il Comune sui reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

ART. 9 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente Capitolato sono da considerarsi minimi.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

Per la prestazione del servizio e delle attività oggetto del contratto, l'Aggiudicatario applicherà i costi a KM derivanti dalla propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'Aggiudicatario a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

In particolare sono a carico dell'Aggiudicatario (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- 1) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo, ecc...;
- 2) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- 3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- 4) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART. 10 BIS – ULTERIORI VARIAZIONI – REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN PENDENZA DELL'EMERGENZA LEGATA AL CD. CORONAVIRUS

Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- a) la Ditta si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, garantendo la costante presenza del numero di personale richiesto, prestando particolare attenzione alla pulizia dei mezzi (con utilizzo dei prodotti indicati dai protocolli applicabili) e all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI").

La Ditta deve inoltre attenersi ai protocolli e alle indicazioni emanate dalle competenti autorità, nazionali e regionali (ad esempio, dovrà assicurarsi che gli alunni accedenti agli scuolabus siano dotati di mascherina, rispettino le distanze interpersonali, etc.) e applicare quanto offerto in sede di gara all'interno del proprio "Protocollo COVID-19";

- b) come indicato al precedente art. 3, l'avvio dell'appalto è fissato per la data indicata nel verbale di consegna del servizio da parte del Comune, secondo le indicazioni del Ministero della pubblica istruzione e del Comune di Rivergaro. Il corrispettivo dell'appalto sarà pertanto calcolato e dovuto a partire da tale data;
- c) la Ditta deve adempiere alle eventuali richieste del Comune concernenti la rimodulazione del servizio, quali - a titolo meramente esemplificativo - richieste di variazioni dei percorsi, soppressione di una o più corse di trasporto, etc.

Il corrispettivo mensile dovuto alla Ditta in caso di rimodulazione del servizio verrà determinato sulla base dei KM effettivamente percorsi nel mese di riferimento, da indicare nella fattura mensile emessa dalla Ditta, a cui applicare il costo a KM posto a base di gara (€ 3,20, oltre IVA), al netto del ribasso offerto dalla Ditta medesima in sede di gara. Sono comunque fatte salve (in deroga alle previsioni del presente Capitolato) eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla Ditta in caso di minori corse effettuate e minori percorrenze a causa dell'emergenza legata al COVID-19.

Qualora alla Ditta vengano riconosciuti minori pagamenti rispetto al corrispettivo ordinario dovuto annualmente per l'esecuzione del servizio, al fine di salvaguardare gli interessi economici della Ditta, troverà automaticamente applicazione la proroga tecnica di cui al precedente art. 3;

- d) un'eventuale sospensione totale/parziale del servizio non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo a favore della Ditta durante il periodo di sospensione, fatte comunque salve (in deroga alle previsioni del presente Capitolato) eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla Ditta in caso di minore corse effettuate e minori percorrenze a causa dell'emergenza legata al COVID-19.

Qualora non sia riconosciuto alcun corrispettivo alla Ditta, la scadenza del presente appalto (fissata per il 30/06/2023) verrà automaticamente prorogata del corrispondente periodo di sospensione.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

L'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall'Appaltatore almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.

ART. 12 – ONERI PER LA SICUREZZA

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali. La Ditta si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti, che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti alla sicurezza in applicazione del citato D.Lgs. 81/2008.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.

Il conto corrente deve essere dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

ART. 14 – TRASPARENZA

La Ditta espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa della Ditta, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 15 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

La Ditta indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

La Ditta è tenuta a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai Piani dei Trasporti Scolastici del territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente Capitolato, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta, quest'ultima è tenuta a darne comunicazione al Comune con almeno nove giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L. 146/1990.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza. Eventuali modifiche dei KM percorsi devono essere conteggiate dalla Ditta nella fattura mensile, senza che al Comune possa essere richiesto il pagamento di costi aggiuntivi oltre ad eventuali maggiori KM percorsi.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta, oltre al pagamento della penale di cui al successivo art. 24, al risarcimento dei danni consistenti nei maggiori costi per la gestione del servizio (rispetto ai costi risultanti dall'affidamento del presente appalto) sostenuti dal Comune anche ricorrendo ad altro operatore economico. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta ai sensi del successivo art. 28.

ART. 16 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Ditta risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

La Ditta ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa degli utenti trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio in salita ed in discesa dall'automezzo.

Conseguentemente, la Ditta esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra, la Ditta, nei termini indicati dal Comune e comunque prima della stipula del contratto, è tenuta a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze al Comune, di avere in essere di:

- **polizza assicurativa RC Auto**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 15.000.000,00 per sinistro / euro 10.000.000,00 per danni a persone / euro 5.000.000,00 per danni a cose; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune;
- **polizza assicurativa RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi e dipendenti**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o

a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

La Ditta assume inoltre ogni responsabilità in merito alla custodia degli utenti senza soluzione di continuità dal momento della presa in carico (salita sul mezzo) al momento della discesa dal mezzo alla destinazione finale con affidamento a persona autorizzata (scuola o fermata), sollevando completamente il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare la Ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77. Devono, inoltre, essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte;
- essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n. 91/542 per quanto previsto per la fase 2 (EURO 2). Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei "EURO 3" o superiori o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella carta di circolazione.

Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

La Ditta si impegna inoltre a:

- munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;
- assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna degli stessi (come sotto indicato);
- effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;

- provvedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire i mezzi in tempo utile per garantire il servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica.

La Ditta per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

- quotidianamente una accurata pulizia interna dell'automezzo;
- almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio esterno dell'automezzo;
- almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio interno dell'automezzo.

La Ditta in caso di fermo dell'automezzo/i a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà provvedere a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzo idoneo, perfettamente efficiente e con data di immatricolazione non anteriore al 1° gennaio 2010, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio, la Ditta dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo previsto in sede di offerta tecnica.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- di telefono cellulare con adeguato dispositivo per l'uso durante la conduzione dello scuolabus, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa e/o di ogni altra comunicazione di servizio.

Il Comune di Rivergaro, prima dell'avvio del servizio, verificherà l'iscrizione del Fornitore nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.

I mezzi impiegati dovranno essere corrispondenti a quelli presentati nell'offerta.

ART. 18 - PERSONALE: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio.

La Ditta dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Fermo restando quanto dichiarato in sede di gara, la Ditta si obbliga ad adibire al servizio personale idoneo, di provata esperienza e capacità professionale nonché moralità, che non abbia riportato precedenti condanne penali per reati contro la persona o la Pubblica Amministrazione.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti di moralità e capacità professionale del personale adibito al servizio rimane ad esclusivo carico della Ditta, la quale in particolare è tenuta alla "*scrupolosa applicazione delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni*", in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/122(3) Uff. II- Ord. e Sic. Pub. in data 23/3/2019.

Sussiste altresì in capo alla Ditta l'obbligo di provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo, dandone subitanea informazione al Comune, senza poter sollevare alcuna pretesa economica.

La Ditta si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.

La Ditta si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale la Ditta è tenuta ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti alla sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determinerà la risoluzione del contratto d'appalto.

Nessuna pretesa, neppure economica, potrà essere avanzata dal personale della Ditta Appaltatrice nei confronti del Comune di Rivergaro.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Il Comune si riserva:

- il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- il diritto di richiedere alla Ditta, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dalla stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

La Ditta, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo *turn over* del personale addetto, né eccessivi trasferimenti da un territorio all'altro al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

Il personale addetto al servizio:

- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;
- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed all'edificio scolastico;
- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti; mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
- rispondere di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;

- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dai genitori (o eventualmente da persone dagli stessi delegate) nel momento di ritorno a casa;
- trattenere sull'automezzo gli alunni premurandosi di contattare la famiglia, nel caso in cui, alla fermata concordata, non fosse presente il familiare di riferimento e/o suo delegato.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

Al personale addetto al servizio è vietato:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune;
- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare, nonché bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal Piano dei Trasporti Scolastici elaborato;
- utilizzare il cellulare durante la guida se non con appositi dispositivi.

La Ditta assume l'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.

ART 19 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea si stabilisce l'obbligo per la Ditta di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio (qualora disponibili) i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici. Ciò a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla Ditta.

La situazione del personale attualmente impiegato dal gestore uscente è dettagliata all'interno del Progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, allegato sub **Allegato 1** fra la documentazione di gara.

ART. 20 - OBBLIGHI DEL COMUNE

In relazione al presente appalto il Comune svolge le seguenti funzioni:

- gestione dei rapporti con l'utenza in relazione a: ammissione, sospensione, rinuncia al servizio, attribuzione e riscossione rette, ecc.;
- comunicazione alla Ditta di tutte le informazioni necessarie per adempiere puntualmente agli obblighi contrattuali (calendari e orari scolastici, elenco degli iscritti e ogni sua variazione, ammissioni, sospensioni, rinunce degli utenti, ecc.);
- verifiche della conformità di esecuzione del servizio;

- ispezioni degli automezzi per accertare lo stato di manutenzione e pulizia degli stessi, ordinando tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie, a spese della Ditta;
- messa a disposizione di un sistema informatico; al riguardo, la Ditta dovrà impegnarsi a fornire e ad inserire a sistema i dati richiesti attinenti all'esecuzione del servizio;
- corresponsione alla Ditta del corrispettivo di cui al precedente art. 3.

Il Comune si impegna ad una continua collaborazione col Referente della Ditta, al fine di realizzare un ottimale svolgimento delle attività e di stabilire un proficuo rapporto con i fruitori del servizio.

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del Codice, un Direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato e a quanto offerto e dichiarato dalla Ditta in sede di gara.

ART. 21 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DELLA DITTA

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato (anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti alla Ditta dal presente Capitolato e dall'offerta (tecnica ed economica) presentata dalla Ditta medesima in sede di gara.

ART. 22 - SUBAPPALTO

In relazione alla natura della prestazione contrattuale (utenti minorenni), ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto è ammesso entro la quota massima del 40% dell'importo complessivo dell'appalto, anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali della Ditta.

Anche in caso di subappalto, la Ditta rimane comunque responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dal menzionato art. 105 del Codice.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' inoltre fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 24 – PENALI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e dichiarati in sede di gara, nonché secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale impiegato. Nell'esecuzione di tali verifiche, il Comune potrà avvalersi dei competenti organi di controllo (A.S.L. di Piacenza, Polizia Locale, Polizia di Stato, Questura, etc.).

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi.

Qualora durante l'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, il Comune farà pervenire alla Ditta per iscritto ed a mezzo di raccomandata A.R. o PEC le osservazioni e le contestazioni relative.

L'applicazione delle penali indicate successivamente dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che la Ditta abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti dal Comune ad escludere la sua responsabilità, il Comune procederà all'applicazione della penalità.

Fatte salve le cause di forza maggiore, il Comune potrà applicare le penalità per le seguenti inadempienze da ritenersi esemplificative e non esaustive, fermo restando il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto alla data di inizio del servizio comunicata dal Comune di Rivergaro, è applicata a carico della Ditta una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni;
- b) per scostamenti rispetto agli orari stabiliti superiori ai 15 minuti, è applicata a carico della Ditta una penale di € 50,00 per ogni scostamento;
- c) per cambi di percorso, non preventivamente autorizzati, è applicata a carico della Ditta una penale di € 50,00 per ogni variazione;
- d) per impiego anche saltuario di personale non segnalato al Comune, è applicata a carico della Ditta una penale di € 300,00 per singolo episodio;
- e) per interruzione del servizio, anche parziale, è applicata a carico della Ditta una penale di € 400,00 per ogni giorno di interruzione e per ogni episodio, fino ad un massimo di 5 giorni per anno scolastico;
- f) per mancata applicazione di quanto dichiarato in sede di gara, è prevista a carico della Ditta una penale di € 100,00 per singolo episodio, salvo quanto previsto dalla successiva lettera g);
- g) per impiego di mezzi aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di gara, è applicata a carico della Ditta una penale di € 100,00 per singolo mezzo e per ogni giorno in cui si verifica tale difformità (fino ad un massimo di 10 giorni per anno scolastico).

Si precisa che, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale legata al COVID-19, all'Aggiudicatario è concesso un termine, fino ad un massimo di 30 giorni dal giorno di avvio dell'appalto, per dotarsi e mettere in servizio scuolabus aventi le caratteristiche dichiarate in sede di gara, senza che il Comune applichi la penale di cui alla lettera g). Nelle more, l'Aggiudicatario potrà utilizzare scuolabus aventi caratteristiche inferiori;

- h) per mancata comunicazione, al termine di ogni mese, del resoconto con il conteggio esatto dei KM percorsi, è applicata a carico della Ditta una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo in relazione ad ogni singolo pullman;
- i) per difformità, riscontrate dal Comune, nella rendicontazione dei KM percorsi, è applicata a carico della Ditta una penale di € 250,00 per ogni mese in cui la difformità è stata riscontrata, fatto salvo il pagamento - da parte del Comune - dei soli KM effettivamente percorsi;
- l) per ogni altra inadempienza rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato, verrà applicata una penale variabile da un minimo € 50,00 a un massimo di € 350,00 (a seconda della gravità ed alla eventuale recidiva del fatto commesso) oltre al recupero del valore del danno causato dall'inadempienza.

In caso di negligenza o di mancanza della Ditta negli obblighi stabiliti nel presente Capitolato, il Comune si riserva in ogni caso di provvedere a tutto carico ed a spese della Ditta, nel modo e con quelle discipline che fossero ritenute opportune e più spedite per l'esecuzione del servizio. Le maggiori spese (rispetto ai costi risultanti dall'affidamento del presente appalto) per quanto eseguito d'ufficio, anche con ricorso a soggetti terzi, sono a carico della Ditta.

Dal pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune di Rivergaro sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto dalla Ditta.

Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore al corrispettivo da liquidare, il Comune si avvarrà della cauzione definitiva di cui al successivo art. 25, la quale dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 giorni.

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, la Ditta costituisce una garanzia definitiva in favore del Comune di importo pari al 10% del valore dell'appalto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., della Ditta e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; la garanzia sarà pertanto svincolata previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 26 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune su supporto informatico e/o cartaceo, con o senza ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento è il Comune di Rivergaro, con sede in Via San Rocco, 24.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione (ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente), dell'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione, e, per quanto riguarda la normativa antimafia, se del caso, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Diritti dei concorrenti

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale di settore.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.

Il concorrente potrà specificare se, e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.; si terrà, comunque, conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice.

ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

La Ditta è obbligata a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, la Ditta decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico della Ditta eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

Il contratto sarà stipulato mediante una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Ai sensi delle vigenti norme, sono a carico della Ditta anche le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara a norma di legge, da rimborsare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Prima della sottoscrizione del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di attivazione del servizio, la Ditta dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste nel presente Capitolato e relative quietanza;
- copia della carta e del bollo di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio e del mezzo di scorta, debitamente omologati per il trasporto scolastico di tutta la tipologia di utenza individuata dal presente Capitolato e con immatricolazione in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente;
- comunicazione del nominativo del Responsabile del servizio, del quale dovrà essere obbligatoriamente fornito il recapito telefonico con reperibilità in orario di funzionamento del servizio stesso;
- comunicazione dei dati e dei recapiti telefonici relativi ai conducenti, con attestazione dell'avvenuta assunzione del suddetto personale. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in caso di sostituzioni, dandone tempestiva comunicazione al Comune di Rivergaro;
- fotocopia della patente e della carta di qualificazione dei conducenti impiegati nel servizio;
- copia dei certificati di idoneità alla mansione rilasciati dal medico competente riferiti ai conducenti. Tali certificati dovranno in particolare indicare l'assenza di tossicodipendenza e di uso di alcool;
- copia del casellario giudiziale dei conducenti;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;

- indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto della Ditta e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.

Nel caso in cui alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;

- indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale il Comune dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

Ogni irregolarità sarà segnalata alle Autorità competenti per le sanzioni di legge.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice, nonché gli articoli 1453 e ss. Cod. Civ.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del Comune alla Ditta di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- qualora la Ditta non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- intervenuta inidoneità della Ditta e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- violazione del protocollo COVID-19;
- per violazione da parte della Ditta degli obblighi di comportamento (per quanto applicabili) di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivergaro.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Ditta con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il Comune, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può inoltre affidare il servizio, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara, ad altro operatore economico, ponendo a carico della Ditta le eventuali maggiori spese (rispetto ai costi risultanti dall'affidamento del presente appalto) per l'espletamento del servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative

ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 29 – RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del Codice.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che la Ditta possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, della normativa in materia di trasporti pubblici e della normativa concernente il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

La Ditta è tenuta inoltre al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla poter pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente Capitolato si fa altresì riferimento espresso a quanto previsto nella documentazione di gara, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

ALLEGATO A:

ELENCO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI RIVERGARO E GOSSOLENGO FACENTI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIVERGARO

Sede di Rivergaro

SCUOLA PRIMARIA "Edoardo Ferri"

Via Roma, 17

29029 Rivergaro (PC)

Tel. 0523.95.86.39

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Vittorio Alfieri"

Via Roma, 19

29029 Rivergaro (PC)

Tel. 0523.95.86.71

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Roma, 23

29029 Rivergaro (PC)

Tel. 0523.95.86.95

Sede di Niviano (frazione di Rivergaro)

SCUOLA PRIMARIA

Via Alberoni, 8

29029 Niviano di Rivergaro (PC)

Tel. 0523.95.65.16

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Alberoni, 8/A

29010 Niviano di Rivergaro (PC)

Tel. 0523.95.74.02

PERCORSI RIFERITI ALL'ULTIMO ANNO SCOLASTICO

- 1) linea VERSO la scuola secondaria di primo grado di Rivergaro: dalle frazioni di Montechiaro - Bassano – Rallio – Cisiano – Fabiano – Bellaria sino a Rivergaro (Istituto- plesso scuola Media): PARTENZA ORE 7,00 CIRCA
- 2) Linea VERSO scuola secondaria di primo grado: Ancarano – Niviano – Rovereto Landi – Pieve Dugliara – Rivergaro (Istituto- plesso scuola Media): PARTENZA ORE 7,00 CIRCA
- 3) Giro d'andata VERSO scuola primaria di Rivergaro: dalle frazioni più lontane sino a Rivergaro (Istituto- plesso scuola Primaria di Rivergaro): PARTENZA ORE 8,00 CIRCA
- 4) Giro d'andata VERSO scuola primaria di Niviano: dalle frazioni più lontane sino a Niviano (Istituto- plesso scuola Primaria di Niviano): PARTENZA ORE 8,00 CIRCA

E relativi ritorni